

## CODICE DEONTOLOGICO DELL'OPERATORE OLISTICO

L'Operatore Olistico che intraprende la professione rispetta i principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.

L'Operatore Olistico ha tutto il diritto di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del suo interlocutore indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.

Qualunque comportamento che comprometta l'immagine dell'Operatore Olistico (esempio: utilizzo di titoli falsi, dichiarazioni non veritiere, diffamazione dei colleghi) o che costituisca abuso della propria posizione professionale (uso di tecniche e/o strumenti senza aver acquisito le necessarie competenze, e la formulazione di diagnosi) costituisce illecito deontologico.

L'Operatore Olistico svolge le proprie prestazioni nell'ambito delle competenze acquisite aggiornandosi regolarmente nelle materie nelle quali si è formato ed evita dal punto di vista etico e deontologico il prolungamento dell'intervento di consulenza, qualora si sia dimostrato inefficace; in tal caso l'operatore indirizza il proprio interlocutore nell'ambito delle proprie conoscenze, verso eventuali specialisti o altri colleghi, affinché ne consegua il minor disagio possibile.

L'Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale; anzi collabora con essa.

L'Operatore Olistico dal punto di vista di una corretta etica deontologica si astiene dall'intrattenere rapporti professionali con persone con le quali ha un rapporto di parentela o relazioni affettive e/o sessuali.

L'Operatore Olistico in ogni circostanza è tenuto al segreto professionale, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.